

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione	n. DET-AMB-2026-4513 del 18/08/2026
Oggetto	PROCEDIMENTO MOPPA2864 (2410/S) - ITA spa - Variante sostanziale in concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea ad uso industriale in Comune di Fiorano M. (MO) consistente nell'aumento dei punti di captazione e dell'entità del prelievo.
Proposta	n. PDET-AMB-2026-4687 del 13/08/2026
Struttura/Servizio adottante	Area Demanio Idrico
Responsabile adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno diciotto AGOSTO 2026, il Responsabile adottante determina quanto segue.

AREA DEMANIO IDRICO

OGGETTO: **PROCEDIMENTO MOPPA2864 (2410/S) - ITA spa** - Variante sostanziale in concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea ad uso industriale in Comune di Fiorano M. (MO) consistente nell'aumento dei punti di captazione e dell'entità del prelievo. Regolamento Reg. n. 41/2001.

LA DIRIGENTE

VISTI:

- il Regio Decreto 11/12/1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici);
- la legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti);
- il Decreto Legislativo 3/4/2006, n. 152 e ss. mm. ii. (Testo unico ambientale);
- il Decreto Legislativo n. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156;
- il Regolamento Regionale 20/11/2001, n. 41 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica);
- la Legge Regionale 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali);
- le norme del Piano di Tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, approvato con Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 40 in data 21/12/2005;
- la Legge Regionale 2 /2015, in particolare l'art.8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
- la Legge Regionale 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17;
- la Direttiva europea 2000/60/CE ("Water Frame Directive");
- le deliberazioni dell'Autorità di Bacino del Fiume Po n. 8/2015 (Direttiva Derivazioni) e n. 3/2017 (Direttiva per la valutazione del rischio Ambientale connesso alle derivazioni idriche)
- il Decreto della Direzione Generale per la salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente n. 29/STA del 13/02/2017;
- la delibera n. 4 del 20/12/2021 della Conferenza istituzionale permanente dell'Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po di adozione del Piano di gestione Acque del distretto idrografico 2021;
- il decreto n. 94 del 27/07/2022 dell'Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po (Adozione di misure di salvaguardia nelle more dell'approvazione del II aggiornamento del Piano di Gestione Acque del Distretto idrografico del fiume Po per il ciclo sessennale di pianificazione 2021 – 2027);
- le deliberazioni della Giunta Regionale Emilia-Romagna nn. 787/2014, 65/2015, n. 1781/2015, n. 2067/2015, n. 1195/2016, n. 2293/2021 e n. 1060/2023;
- la deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la D.D.G. Arpae n. 151/2025 "Direzione Generale. Revisione Assetto organizzativo generale dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) di cui alla D.D.G. n. 130/2021. Approvazione Assetto organizzativo generale ed invio alla Giunta Regionale";
- la D.G.R. n. 31/2026, con la quale è stato approvato l'assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. Arpae n. 151/2025;
- la D.D.G. Arpae n. 14/2026 del 13/02/2026 Direzione Amministrativa. Modifica dell'assegnazione organizzativa di alcuni incarichi di funzione a seguito della revisione dell'Assetto organizzativo generale e analitico dell'Agenzia;
- la DET-2026-123 del 24/02/2026 - Direzione Amministrativa. Servizio Risorse Umane. Modifica assegnazione del personale a seguito della revisione degli assetti organizzativi di Arpae;
- la D.D.G. Arpae n. 7/2026 con cui sono stati, da ultimo, approvati l'assetto organizzativo analitico ed il Manuale organizzativo di Arpae Emilia- Romagna;

- la DET-2026-160 del 04/03/2026 Area Demanio Idrico. Recepimento disposizioni contenute nella D.D.G. n.7/2026 relativamente all'Area Demanio idrico e nella D.D.G. n.14/2026 in merito all'assegnazione all'Area Demanio idrico degli incarichi di funzione istituiti per la gestione del demanio idrico. Approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Demanio idrico;

- la D.D.G. Arpae n. 3/2026 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2026-2028 che include la Sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza";

- la D.D.G. Arpae n. 26/2026 "Direzione Generale. Conferimento incarico dirigenziale di Responsabile Area Demanio idrico nei confronti della Dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli";

- la DET-2026-491 del 30/06/2026 Approvazione dell'Assetto organizzativo dell'Area Demanio idrico a seguito della revisione degli incarichi di funzione disposta con D.D.G. n. 65/2026. Conferimento incarichi di funzione "Sezione regionale - Settore Aree e coordinamento relativi Poli specialistici" e "Sezione regionale - Settore Acque e coordinamento relativi Poli specialistici".

PRESO ATTO dell'istanza presentata dalla ditta ITA spa (C.F. 02220550350), acquisita con nota prot. 130892 del 21/07/2025, relativa ad una richiesta di cambio di titolarità nella concessione cod. MOPPA2864 e contestuale variante sostanziale, consistente nell'autorizzazione alla perforazione di un nuovo pozzo da affiancare ai due esistenti, nonché nell'aumento della portata massima del prelievo da 6 l/s a 7 l/s e del volume massimo derivabile da 60.000 mc/a 100.000 mc/a, motivata dalla necessità di soddisfare il fabbisogno idrico legato alla riattivazione della fase di atomizzazione oltre che da quella di sopperire alla riduzione negli anni della produttività dei due punti di presa esistenti;

RICHIAMATA la determinazione n. 4617 del 08/08/2025 con cui è stata assentita alla ditta ITA spa (C.F. 02220550350) la titolarità della concessione in argomento, relativa alla derivazione di acqua pubblica sotterranea mediante n. 2 pozzi esistenti ad uso industriale, posti su terreno censito al Foglio 6 Mappale 152 del N.C.T. in Comune di Fiorano M. (MO), di proprietà della ditta Florim spa, che ha manifestato il proprio assenso all'utilizzo della derivazione da parte della sopracitata ITA spa in qualità di soggetto locatario dello stabilimento, con portata massima complessiva di 6 l/s e volume annuo totale di 60.000 mc - Procedimento MOPPA2864 (2410/S);

CONSIDERATO che, per quanto attiene l'istanza di variante sostanziale, è stata espletata l'istruttoria tecnica disciplinata dall'art. 31 R.R. 41/2001 e pertanto si è provveduto a pubblicare la stessa sul BURET n. 128 del 21/05/2025, senza che nei termini previsti siano pervenute domande concorrenti, opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento;

CONSIDERATO inoltre che:

- la destinazione d'uso della risorsa idrica è qualificabile, per la definizione del canone, come uso industriale;

- nelle vicinanze non risultano disponibili fonti alternative utili a soddisfare il fabbisogno idrico del richiedente in relazione all'uso richiesto e che la derivazione, in base alla valutazione ex ante condotta col "metodo Era" di cui alla "Direttiva Derivazioni", avviene sul corpo idrico "Conoide Tiepido - confinato inferiore", in stato quantitativo scarso e con impatto "moderato" e pertanto ricade nei casi di "Repulsione", definiti dalla medesima direttiva;

RITENUTO quindi che:

- il concessionario debba mettere in atto le prescrizioni specificate nell'art. 7.1 del disciplinare di concessione;

- sulla base del volume del prelievo annuo e ai fini della tutela della risorsa idrica, la durata della presente concessione debba essere limitata a cinque anni e pertanto fino al 31/12/2030;

ACQUISITO con prot. PG/2025/0105551 del 12/06/2025 il parere favorevole della Provincia di Modena, relativamente alla compatibilità dell'utilizzazione della risorsa idrica con le disposizioni dei piani di livello provinciale, con le prescrizioni specificate nell'art. 7.2 del disciplinare di concessione, parte integrante della presente determinazione;

DATTO ATTO che in data 25/06/2026 è stata inoltrata richiesta per acquisizione della documentazione antimafia mediante consultazione della Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia (BDNA) ai sensi del d.lgs. n. 159/2011;

PRESO ATTO che il legale rappresentante ha trasmesso dichiarazione sostitutiva di comunicazione antimafia ai sensi dell'art. 89 del codice antimafia, assunta a prot. n. 128750 del 14/07/2026;

DATO ATTO che con la determinazione già richiamata n. 4617 del 08/08/2025 è stata altresì autorizzata ex art. 16 R.R. 41/2001 la perforazione di un nuovo pozzo da realizzarsi sul medesimo terreno censito al Foglio 6 Mappale 152 del N.C.T. in Comune di Fiorano M. (MO), i cui termini di validità sono stati in seguito prorogati con atto n. 1620 del 26/03/2026;

ACCERTATO che:

- sulla base della relazione tecnica di fine lavori acquisita con prot. 101397 del 04/06/2026 la perforazione è stata eseguita in osservanza delle prescrizioni impartite con la suddetta determinazione n. 4617 del 08/08/2025;

- il volume di risorsa idrica richiesto, pari a 100.000 mc/a, risulta coerente con il fabbisogno per l'utilizzo dichiarato;

VERIFICATO che il richiedente:

- ha corrisposto quanto dovuto a titolo di spese istruttorie;
- in data 19/03/2026 ha versato € 2.512,55 come canone 2026 e che quanto dovuto per l'uso pregresso della risorsa risulta regolarmente corrisposto;

- in data 23/06/2026 ha provveduto ad integrare il deposito cauzionale per un totale di € 2.512,55;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rilascio della variante alla concessione cod. pratica MOPPA2864 con l'imposizione di prescrizioni limitative dell'impatto del prelievo;

DATO ATTO della regolarità amministrativa del presente provvedimento e dell'assenza in capo all'adottante di conflitto di interessi, neanche potenziale, con l'interesse sotteso all'esercizio della funzione e con l'interesse di cui è portatore il destinatario del presente provvedimento;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. **di assentire** alla ditta ITA spa (C.F. 02220550350) la variante sostanziale richiesta relativa alla concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea cod. prat. MOPPA2864, consistente nell'aumento dei punti di prelievo da 2 a 3 pozzi, della portata massima complessiva da 6 a 7 l/s e del volume totale derivabile annualmente da 60.000 a 100.000 mc;
2. **di stabilire** pertanto che il prelievo verrà esercitato con le caratteristiche di seguito descritte:
 - n. 3 pozzi aventi profondità di 100, 102,5 e 110 m da p.c.;
 - ubicazione del prelievo: Comune di Fiorano M. (MO), Foglio 6 Mappale 152, su terreno di proprietà della ditta Florim spa, che ha manifestato il proprio assenso all'utilizzo della derivazione;
 - destinazione della risorsa ad uso industriale per un volume massimo totale di **100.000 mc/a**;
 - portata massima complessiva di 7 l/s;
3. **di stabilire** la scadenza della concessione al **31/12/2030** e che l'eventuale rinnovo della stessa è subordinato anche all'esito degli approfondimenti conoscitivi derivanti dai monitoraggi annuali, delle azioni e delle valutazioni posti in capo al concessionario e di cui all'allegato disciplinare di concessione;
4. **di approvare** il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, sottoscritto per accettazione dal concessionario ed acquisito con prot. n. 128750 del 14/07/2026;
5. **di dare atto** che l'importo del canone previsto per l'anno 2026 è pari a € 2.512,55;
6. **di dare atto** che il concessionario ha costituito un deposito cauzionale di € 2.512,55;
7. **di dare atto** che sarà dichiarata la decadenza dalla concessione qualora dalle verifiche antimafia dovesse successivamente risultare, a carico del concessionario, la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del d.lgs. n. 159/2011;
8. **di notificare** il presente provvedimento tramite posta elettronica certificata;

9. **di dare atto** che il presente provvedimento è pubblicato sul sito dell'Amministrazione concedente, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 2335/2022 rispetto al d.lgs. 33/2013, e ai sensi del Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpa;e;
10. **di provvedere** alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;
11. **di dare atto** che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
12. **di dare atto** che il Responsabile del procedimento è il Dr. Tommaso Taticchi Mandolini Borgia e che non sussiste conflitto di interessi, neanche potenziale, con l'interesse sotteso all'esercizio della funzione e con l'interesse di cui è portatore il destinatario del presente provvedimento;
13. **di dare atto** che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e ss. r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica ai sensi dell'art. 133, c. 1, lett. b), d.lgs. 104/2010.

La Responsabile
Area Demanio Idrico
Donatella Eleonora Bandoli
(firmato digitalmente)

ARPAE - AREA DEMANIO IDRICO
POLO SPECIALISTICO DEMANIO ACQUE
DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui dovrà essere vincolata la concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea richiesta dalla ditta ITA spa (C.F. 02220550350) codice procedimento **MOPPA2864 (2410/S)**.

ART. 1 – LOCALIZZAZIONE DEL PRELIEVO E DESCRIZIONE DELLE OPERE DI DERIVAZIONE

La derivazione è costituita da n. 3 pozzi ubicati presso lo stabilimento in via Viazza I Tronco nel Comune di Fiorano M. (MO) su terreno di proprietà della ditta Florim spa Sb, che ha manifestato il proprio assenso alla derivazione da parte di ITA spa in qualità di soggetto locatario.

Le caratteristiche tecniche delle opere di presa sono riassunte nel quadro seguente:

Denominazione Pozzo	Cod. MOA140841	Cod. MOA140842	Cod. MOA149146
Dati catastali NCT Comune di Fiorano M. (MO)	Foglio 6 Mappale 152		
Coordinate UTM-RER	X = 646.766 Y = 934.449	X = 646.880 Y = 934.306	X 646.676 Y 934.270
Anno di costruzione	1974	1993	2026
Materiale colonna	non noto	non noto	PVC
Diametro	150 mm	250 mm	180 mm
Profondità	100 m	102,5 m	110 m
Finestrature	non note	Monofalda, filtro da -88 a -102 m da p.c.	Monofalda, filtro da -103 a -108 m da p.c.
Acquifero sfruttato	2400ER-DQ2-CCI - "Conoide Tiepido - confinato inferiore"		
Potenza elettropompa	4 kW	4 kW	4 kW
Portata di esercizio	2 l/s	2,5 l/s	2,5 l/s

ART. 2 – QUANTITATIVI ASSENTITI E DESTINAZIONE D'USO DELL'ACQUA

L'acqua può essere utilizzata esclusivamente ad uso industriale (realizzazione di prodotti ceramici).

Quantità di acqua derivabile totale:

- a) portata massima complessiva = **7 l/s**;
- b) quantitativo massimo di prelievo totale = **100.000 m³/anno**.

ART. 3 – CANONE DELLA CONCESSIONE

- Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuale di concessione, il cui importo per l'anno 2026 è pari a **€ 2.512,55**, già versati dal richiedente.

- Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuale di concessione, mediante avviso pagoPA, entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, con le modalità indicate sul sito istituzionale ARPAE nella sezione dedicata alle concessioni, pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito:

Concessioni di demanio idrico: modalità di pagamento — Arpae Emilia-Romagna .

- L'importo del canone è soggetto agli aggiornamenti e rideterminazioni disposti con deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento ovvero con legge. In mancanza di aggiornamento o rideterminazione tramite atto normativo o deliberativo, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.
- Il Concessionario è tenuto al pagamento del canone annuo anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi dell'art. 34 del R.R. n. 41/2001, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
- La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo.
- Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza del diritto a derivare.

ART. 4 – DEPOSITO CAUZIONALE

- Il deposito cauzionale costituito, pari a **€ 2.512,55**, da versare/integrare anticipatamente, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
- L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ART. 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE / RINNOVO / RINUNCIA

- In base alla valutazione ex ante condotta con il metodo ERA, di cui alla Direttiva Derivazioni (delib. ADBPO n. 3/2017), con impatto "moderato" su corpo idrico in stato quantitativo scarso il prelievo ricade nel caso di "REPULSIONE". L'utenza richiesta risulta pertanto compatibile con la prescrizione che la durata della concessione sia ridotta a 5 anni ed è pertanto valida fino al **31/12/2030**, fatto salvo il diritto del concessionario alla rinuncia.
- Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare.
- Nel caso in cui il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione dovrà darne comunicazione a questo Servizio prima della scadenza della stessa. In questo caso, per quanto riguarda gli adempimenti necessari, vale quanto indicato all'art. 6.7 "cessazione dell'utenza" del presente disciplinare.
- Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare la concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della gestione del deposito cauzionale.

ART. 6 – OBBLIGHI E CONDIZIONI PARTICOLARI CUI E' ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE

6.1 Cartello identificativo

Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità delle opere di presa il cartello identificativo bifacciale, delle dimensioni di un foglio A4 (CM 21x29,7), su adeguato supporto, a proprie spese e cura, con le seguenti indicazioni:

- titolare della concessione;
- numero identificativo della concessione **MOPPA2864**;
- scadenza della concessione.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a ricollocare nel più breve tempo possibile un nuovo cartello sostitutivo, il quale deve essere presente in perfetto stato di manutenzione.

6.2 Dispositivo di misurazione

Relativamente al dispositivo di misurazione dei volumi prelevati, il concessionario è tenuto al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- 1) il concessionario dovrà provvedere ad installare su ciascun punto di presa, qualora la captazione non ne fosse dotata ovvero qualora ne sia dotata ma il contatore installato non sia conforme a quanto di seguito indicato, idoneo dispositivo per la misurazione dei volumi d'acqua pubblica derivati debitamente tarato e conforme alla norma UNI EN ISO 4064 e ss.mm. ai sensi della Direttiva concernente i criteri di valutazione delle derivazioni di acqua pubblica approvata con D.G.R. n. 1195/2016. L'installazione deve avvenire entro tre mesi dalla sottoscrizione del presente disciplinare, a cura di impresa con regolare iscrizione alla CCIAA, e dovrà essere comunicata allegando una fotografia della testa del contatore ed una fotografia del dettaglio del quadrante del contatore medesimo oltre alle caratteristiche (marca, modello e numero di serie del dispositivo).
- 2) il concessionario dovrà comunicare entro il 31 gennaio di ogni anno il quantitativo di acqua prelevato in metri cubi, compresa documentazione fotografica del contatore, mediante il caricamento di apposita comunicazione sul portale concessioni online di Arpae all'url <https://demanio-do.arpae.it/domanda/> (istruzioni indicate alla pagina: <https://www.arpae.it/it/autorizzazioni-e-concessioni/concessioni-demaniali/domanda-online>) seguendo le indicazioni contenute nel documento di istruzioni disponibile all'url: <https://www.arpae.it/it/autorizzazioni-e-concessioni/concessioni-demaniali/domanda-online/istruzioni-letture-contatore.pdf>
- 3) solo in caso di comprovata impossibilità tecnica alla comunicazione nei modi indicati sopra, i suddetti volumi dovranno essere resi, specificando la lettura iniziale e quella finale del contatore, allegando una foto del quadrante da cui siano leggibili i valori indicati, alle seguenti Amministrazioni:
 - ARPAE - Area Demanio Idrico sede di Modena PEC: modena@pec.arpae.it
 - REGIONE EMILIA-ROMAGNA - Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, aria e Agenti Fisici PEC: acqua@postacert.regione.emilia-romagna.it.

Il concessionario è tenuto inoltre a :

- mantenere in efficienza la strumentazione tecnica installata;
- consentire al personale addetto al controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate;
- comunicare tempestivamente, anche per vie brevi, a questo Servizio concedente l'interruzione della registrazione per guasto della strumentazione o per interventi di manutenzione ed i tempi previsti per il ripristino.

6.3 Accesso ai luoghi

Il concessionario ha l'obbligo di consentire all'Autorità competente l'accesso ai luoghi in cui avviene il prelievo di risorsa idrica, al fine di effettuare i monitoraggi previsti dalle norme di settore qualora l'opera di presa sia inserita nella rete di monitoraggio.

6.4 Variazioni

Ogni variazione relativa alle opere di prelievo, ivi compresa la sostituzione e/o il posizionamento della pompa e la modifica della destinazione d'uso dell'acqua derivata, deve essere preventivamente richiesta al Servizio

concedente, che valuterà se autorizzarla. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua, senza il preventivo assenso del Servizio, dà luogo a decadenza della concessione.

Ogni variazione relativa alla titolarità della concessione o a cambio di residenza dovrà essere tempestivamente comunicata al Servizio concedente.

6.5 Stato delle opere

Le opere di prelievo devono essere mantenute in condizioni di efficienza ed in buono stato. La ditta titolare della concessione è responsabile in ogni momento del loro mantenimento in condizioni di sicurezza affinché risultino innocue ai terzi.

E' fatto assoluto divieto di utilizzare il pozzo per scarico di liquami o di altre sostanze. Il titolare è responsabile di eventuali utilizzazioni abusive di acqua ed inquinamenti della stessa anche da parte di terzi.

6.5 Sospensioni del prelievo

Il concessionario dovrà sospendere ogni prelievo, qualora gli venga comunicato il divieto di derivare acqua.

Analogamente il prelievo dovrà essere interrotto nel caso in cui le Autorità preposte diano comunicazione che l'inquinamento delle acque è tale da vietarne l'utilizzo in ogni caso.

6.7 Cessazione dell'utenza (Titolo III del R.R. n. 41/2001)

L'opera di derivazione non può essere abbandonata senza aver provveduto alla sua disattivazione a regola d'arte.

Nei casi di rinuncia o nel caso che non si intenda rinnovare la concessione, la ditta titolare è tenuta a comunicare allo scrivente Servizio la cessazione d'uso del pozzo entro tre mesi dalla sua dismissione ed a porre in atto tutte quelle operazioni tecniche affinché la chiusura non alteri la qualità ed il regime dell'acquifero con il ripristino dei luoghi allo stato originale.

Questo Servizio può consentire il mantenimento dei pozzi, su richiesta del concessionario, qualora sia garantito il non utilizzo del pozzo attraverso la rimozione della pompa di emungimento dell'acqua, nonché la chiusura dell'imbocco mediante l'apposizione di tamponi localizzati, controllabili dal competente Servizio ARPAE.

6.8 Sub-concessione

E' vietato cedere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione. L'inosservanza di tale divieto comporta la decadenza dal diritto a derivare.

6.9 Verifica idoneità risorsa

Il presente atto consente l'esercizio del prelievo nei limiti quantitativi assentiti e nel rispetto delle prescrizioni relative alle modalità. Resta in capo al concessionario ogni eventuale accertamento necessario per verificare l'idoneità qualitativa della risorsa idrica per cui il prelievo è stato richiesto, mantenendo indenne l'Amministrazione concedente da responsabilità per eventuali danni che possano derivare dalla non idoneità anche sopravvenuta della risorsa idrica rispetto all'uso praticato.

6.10 Responsabilità del concessionario

Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

ART. 7 - CONDIZIONI PARTICOLARI

7.1 Prescrizioni derivanti dall'applicazione del "Metodo ERA"

Ai sensi di quanto stabilito dalla “Direttiva derivazioni” dell’ADBPO ed in ordine ai risultati dell’applicazione del “metodo ERA” come evidenziato all’art. 5 si impartiscono le seguenti prescrizioni:

- **monitoraggio della falda:** la ditta deve condurre, a propria cura e spese un monitoraggio del livello della falda, mediante almeno due campagne di misurazioni di livello piezometrico/soggiacenza a cadenza semestrale, in periodi significativi ai fini dell'idrodinamica sotterranea dell'acquifero ed in particolare nel periodo di minima e massima escursione (“magra” autunnale e “piena” primaverile) anche modulando eventualmente i periodi di esecuzione delle suddette campagne in funzione di condizioni meteorologiche particolari/eccezionali. I dati di misurazione dovranno essere inviati alla scrivente Arpae SAC ed al Servizio Tutela e risanamento risorsa acqua della Regione Emilia-Romagna in occasione della trasmissione dei dati volumetrici riferiti al prelievo.

7.2 Ulteriori prescrizioni

Si fanno proprie le seguenti prescrizioni, dettate dalla Provincia di Modena (prot. 10555 del 12/06/2025), competente ad esprimere parere sul rilascio della concessione:

1. In relazione al PTCP la zona in cui ricade il pozzo è classificata come “Settore di ricarica di tipo B - Ricarica indiretta della falda”, per la quale si dispone il rispetto della seguente prescrizione di cui all’art.12A del vigente PTCP: *“ai fini del monitoraggio del bilancio idrico sotterraneo, si fa obbligo dell’installazione e manutenzione in regolare stato di funzionamento di dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi d’acqua emunta, e di comunicazione annuale dei dati al competente Servizio tecnico regionale ed alla Provincia”*.
2. Trovano altresì applicazione le Misure per il Risparmio idrico nel settore industriale di cui all’Allegato 1.8 delle NTA di PTCP.

ART. 8 - DECADENZA

8.1. Il concessionario decade dalla concessione in caso di destinazione d’uso diversa da quella concessa, di mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari, di mancato pagamento di due annualità del canone, di subconcessione a terzi.

8.2. L’Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.

8.3. In caso di decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall’Amministrazione concedente per la cessazione dell’utenza, ai fini dell’archiviazione del procedimento e della gestione del deposito cauzionale.

ART. 9 - RINUNCIA ALLA CONCESSIONE

9.1. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all’Amministrazione concedente, fermo restando l’obbligo di pagare il canone fino al termine dell’annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

9.2. Il concessionario che abbia comunicato all’Amministrazione concedente l’intenzione di rinunciare alla concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell’utenza (cfr. ART. 6.7 del presente Disciplinare).

ART. 10 - CAMBIO DI TITOLARITÀ

10.1. L'istanza di cambio di titolarità va presentata tramite portale online (<https://www.arpae.it/it/autorizzazioni-e-concessioni/concessioni-demaniali/domanda-online>) all'autorità competente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.

10.2. La richiesta deve indicare gli estremi della concessione, i dati anagrafici del subentrante, le ragioni del cambio di titolarità unitamente alla relativa documentazione a supporto.

10.3. In caso di morte del concessionario gli eredi possono subentrare nella concessione con richiesta di cambio di titolarità da presentarsi entro dodici mesi dal decesso.

10.4. Le utenze passano da un titolare all'altro con l'onere dei corrispettivi rimasti eventualmente insoluti.

ART. 11 - SOSPENSIONE/REVISIONE/REVOCA

11.1. L'Amministrazione concedente può sospendere, rivedere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego.

11.2. Nel caso di revisione in riduzione all'utilizzo del bene pubblico o di sospensione, l'Amministrazione concedente procederà al ricalcolo del canone dovuto.

11.3. In caso di revoca il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza.

11.4. L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2027, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

ART. 12 - OBBLIGO DI RIPRISTINO DEI LUOGHI

12.1. Salvo che l'Amministrazione concedente disponga diversamente, la dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, la rinuncia alla concessione, comportano l'obbligo per il concessionario di ripristinare lo stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della gestione del deposito cauzionale.

12.2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato.

ART. 13 – OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Il concessionario è tenuto a richiedere le autorizzazioni, abilitazioni e certificazioni necessarie all'attività per la quale è assentito l'utilizzo di risorsa idrica. Il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.